

F.I.Sc.O.P.

Federazione Italiana Scuole e Operatori della Psicomotricità

STATUTO

Art. 1) E' costituita la FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE E OPERATORI DELLA PSICOMOTRICITA', denominata F.I.Sc.O.P., - già F.I.S.CO.P. - Federazione Italiana Scuole e Corsi della Psicomotricità - Associazione, senza fini di lucro, a scopi scientifici e culturali secondo gli artt. 36 e segg. del Codice Civile.

Aderiscono alla F.I.Sc.O.P.:

- come soci effettivi:

a) gli Enti, persone fisiche o giuridiche, associazioni e organismi comunque costituiti, gestori di Scuole di Psicomotricità almeno triennali,

b) quanti abbiano completata una formazione almeno triennale o svolgano la professione di psicomotricista da almeno cinque anni;

i quali accettino gli orientamenti, le condizioni di ammissione contenuti nel presente statuto e che comunque perseguano le finalità della Federazione di cui all'art. 3);

- come soci onorari, senza diritto di voto, personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della Psicomotricità;

- come soci sostenitori, senza diritto di voto, quanti desiderano sostenere le attività dell'Associazione;

- come soci aderenti, con i diritti rappresentativi appresso specificati, gli allievi delle scuole.

Art. 2) La sede legale della Federazione è stabilita presso il domicilio del Presidente.

Art. 3) Obiettivi della Federazione sono:

a) tendere al riconoscimento dei Corsi di Psicomotricità che rispondono ai requisiti descritti dal presente statuto, al fine di ottenerne il riconoscimento legale secondo le istanze ufficiali italiane ed europee;

b) armonizzare il funzionamento e i programmi dei corsi triennali di formazione in psicomotricità, con competenze di base inscindibili in ambito preventivo - educativo - terapeutico;

c) promuovere in ambito psicomotorio lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel settore della formazione di base e di aggiornamento;

d) assicurare una formazione, un tirocinio ed un aggiornamento, completi ed adeguati effettuata dagli Enti, di cui all'art. 1), che promuovono Corsi di Psicomotricità secondo i principi di deontologia professionale e le linee direttrici della Federazione stessa nonché svolgere attività di formazione e aggiornamento del personale direttivo, docente ed ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado;

e) tutelare le formazioni curate da ogni singolo membro gestore ammesso a far parte della Federazione, purché rispettino le linee e i principi perseguiti dalla Federazione stessa;

f) favorire l'adesione ad altri organismi nazionali ed esteri, al fine di poter raggiungere gli scopi e gli obiettivi che la F.I.Sc.O.P. si propone;

g) promuovere e supportare ogni iniziativa diretta al riconoscimento e alla tutela della figura professionale dello psicomotricista e del relativo Registro professionale;

h) cura direttamente, o tramite particolari iniziative formative, appositi corsi di aggiornamento secondo le linee guida proposte dal Comitato Scientifico e deliberate dal Comitato Direttivo,

i) promuovere le convenzioni con gli Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini statuari;

l) curare le pubblicazioni scientifiche ed il periodico dell'Associazione.

Art. 4) La durata della F.I.Sc.O.P. viene fissata al 31/12/2008 (trentun dicembre duemila otto). Dopo tale data essa si intenderà rinnovata a tempo indeterminato se i soci, con le maggioranze qualificate di cui all'art. 12), non ne avranno chiesto lo scioglimento.

Art. 5) Il monte orario formativo e la regolamentazione dei corsi dovrà quanto meno essere conforme agli standard previsti dalla legislazione italiana e/o dalla Comunità Europea e sarà periodicamente fissato dal Comitato Direttivo dell'Associazione, sentito il Comitato Scientifico.

Art. 6) Gli Enti e le Persone Fisiche di cui all'art. 1) che intendono far parte della Federazione possono essere ammessi purché presentino regolare domanda al Presidente corredandola dei documenti richiesti dalla F.I.Sc.O.P..

All'atto della domanda di iscrizione gli interessati devono:

- sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano a rispettare gli orientamenti e ad approvare le finalità della F.I.Sc.O.P. indicate nello statuto;

- versare le quote di iscrizione e quelle annuali;

- nominare, ove occorra, il proprio rappresentante di cui al successivo art. 10) in seno all'Assemblea Generale per la sua durata.

Art. 7) Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Comitato Direttivo che, sentito il Comitato Scientifico, dopo aver verificato le condizioni richieste dallo Statuto e dal Regolamento, prende la propria decisione.

Art. 8) La qualità di membro della F.I.Sc.O.P. si perde:

- a) per dimissioni volontarie che dovranno essere notificate al Presidente con lettera raccomandata e registrate nel libro Soci a cura del Comitato Direttivo che ne darà notizia all'Assemblea Generale;
- b) per esclusione, in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e/o del regolamento interno; l'esclusione viene adottata con delibera motivata, sentito l'interessato, dal Collegio dei Probiviri ed è immediatamente esecutiva;
- c) per mancato pagamento delle quote associative;
- d) per mancanza di operatività, protrattasi per almeno un biennio, della scuola gestita da un Ente di cui all'art. 1);
- e) per mancato rispetto da parte dello psicomotricista della normativa professionale vigente
- f) per mancato aggiornamento professionale nei tempi e nei modi stabiliti,
- g) la perdita della qualità di socio viene pronunciata dal Comitato Direttivo previa eventuale diffida.

Art. 9) Sono organi della Federazione:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli eletti durano in carica un quadriennio e sono riconfermabili.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare un eletto per vari motivi, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione.

Art. 10) L'Assemblea Generale è formata dai Soci effettivi, Persone Fisiche e rappresentanti degli Enti, nominati ai sensi dell'art. 6).

L'Assemblea Generale:

- a) approva la relazione ed i bilanci predisposti dal Tesoriere e sottoposti all'esame del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori: è fatto divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione ecc., secondo quanto previsto dall'art. 5) del Dlgs n° 460 del 4/12/1997 (Onlus);
- b) elegge i membri del Comitato Direttivo, il Comitato dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- c) apporta modifiche allo statuto in sessione straordinaria, salvo quelle di adeguamento e/o di attuazione necessarie in relazione a normative nazionali e/o comunitarie, che sono demandate al Comitato Direttivo. Le proposte di modifica dello statuto devono essere comunicate ai soci membri effettivi due mesi prima della data dell'Assemblea Generale;
- d) scioglie la Federazione e nomina - se del caso - i liquidatori: il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ai sensi dell'art. 5) del Dlgs n° 460 del 4/12/1997 (Onlus);
- e) approva i regolamenti interni della Federazione proposti dal Comitato Direttivo di cui al successivo art. 15);
- f) approva le linee generali di azione della Federazione che saranno proposte dal Comitato Direttivo.

Art. 11) L'Assemblea Generale è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

In via straordinaria 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato Direttivo o un numero di iscritti pari ad ¼ (un quarto) dei soci Persone Fisiche, che rappresentino non meno di quattro regioni ovvero ¼ (un quarto) degli Enti di cui all'art. 1) che rappresentino non meno di quattro regioni possono fare richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale, specificando le questioni da inserire nell'ordine del giorno: il Presidente è tenuto alla convocazione entro due mesi dalla richiesta.

Le convocazioni dell'Assemblea Generale si intendono sospese nel periodo 1 luglio - 31 agosto.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, almeno trenta giorni prima della data fissata, tramite raccomandata o con la diversa forma deliberata dal Comitato Direttivo; deve indicare data, luogo e ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora la convocazione sia fatta in maniera straordinaria deve indicare il nome dei richiedenti.

Art. 12) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un membro del Comitato Direttivo.

E' valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione è comunque valida.

Hanno diritto al voto i membri in regola con il pagamento delle quote sociali almeno 20 (venti) giorni prima della convocazione dell'Assemblea Generale.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli Enti di cui all'art. 1) e dalla maggioranza delle Persone Fisiche dei presenti, di persona o per delega, con un massimo di una delega per gli Enti e di dieci deleghe per le Persone Fisiche per ciascun votante presente. Per la modifica dello Statuto è richiesta la presenza, di persona o per delega, della maggioranza degli Enti di cui all'art. 1) e della

maggioranza delle Persone Fisiche membri della Federazione aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli Enti di cui all'art. 1) ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle Persone Fisiche dei presenti, di persona o per delega.

Il voto è palese tranne che per le operazioni elettorali.

Le deliberazioni approvate dall'Assemblea Generale vincolano tutti i membri aderenti.

Il Segretario cura la compilazione del Verbale che resta a disposizione dei Soci.

Art. 13) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri eletti, sempre in numero dispari, dall'Assemblea Generale, di cui da 3 a 5 tra i rappresentanti degli Enti e da 2 a 4 tra le Persone Fisiche.

Art. 14) Il Comitato Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, e - tra i componenti - ne nomina due con funzioni, rispettivamente, di Segretario e di Tesoriere.

La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15) Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, delibera sull'ammissione di nuovi membri in base al regolamento, propone i regolamenti interni della Federazione e provvede a dare esecutività ai provvedimenti stabiliti dall'Assemblea Generale.

Il Comitato Direttivo:

- provvede altresì, tramite chiamata, alla costituzione di un Comitato Scientifico, come verrà indicato dal regolamento della Federazione, per le attività scientifiche e di progetto;
- propone, discute e verifica le attività della Federazione;
- può costituire nuovi organismi: sezioni regionali, commissioni o gruppi di studio per svolgere specifiche attività;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali differenziate per Enti e Persone Fisiche;
- provvede alle modifiche statutarie di adeguamento e/o di attuazione necessarie in relazione a normative nazionali e/o comunitarie

Art. 16) Il Comitato Direttivo si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o che i 1/3 (un terzo) dei Membri ne facciano richiesta.

Art. 17) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma libera per essa.

Presiede l'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo.

Egli potrà con firma libera aprire conti correnti, prelevare su di essi, estinguerli, fare qualsiasi operazione bancaria, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque, tanto da privati quanto da società, Enti morali, Istituti, Enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze.

Nell'ambito di detti poteri potrà conferire delega ad un componente del Comitato Direttivo o ad un rappresentante delle Sezioni Regionali attive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

Art. 18) Il Tesoriere cura gli atti amministrativi e finanziari della Federazione; tiene la contabilità e assolve alle spese per il funzionamento della Federazione; cura la stesura, secondo i criteri previsti nel regolamento, del Bilancio preventivo e consuntivo, redatto in base al principio di cassa, e della Relazione finanziaria da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori in tempo utile per l'Assemblea Generale. Il bilancio resterà a disposizione dei Soci nei 15 giorni precedenti l'Assemblea Generale.

Art. 19) Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del Comitato Direttivo, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, stende i verbali dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo; mette a punto gli aspetti organizzativi delle attività della Federazione e dei suoi organismi.

Art. 20) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri scelti preferibilmente tra i componenti dell'Assemblea Generale.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul conto consuntivo: possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti al di fuori dei componenti dell'Assemblea Generale, di cui almeno uno con cognizioni giuridiche ed uno con cognizioni tecniche.

Ad essi è delegato l'esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i membri aderenti alla Federazione e tra essi e gli organi della stessa in merito all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento.

Essi decideranno, sentite le parti, ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri instaura di propria iniziativa o su segnalazione del Comitato Direttivo il procedimento disciplinare nei confronti dei membri della Federazione secondo quanto previsto nel presente

Art. 22) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) quote di iscrizione;
- 2) quote annuali;
- 3) contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati;
- 4) donazioni e lasciti.

Art. 23) I libri della Associazione sono:

- Libro Soci;
- Libri Verbali dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- Libro delle entrate e delle uscite;
- Bollettario ricevute quote.

Le pagine di ogni nuovo libro saranno numerate progressivamente e siglate da un componente del Comitato Direttivo e da un Revisore dei Conti e saranno conservati quanto al libro soci e ai libri verbali dal Segretario, quanto ai libri contabili dal Tesoriere.

I Soci, nel rispetto della legge n° 675 del 31/12/1996 (tutela della privacy), possono, a proprie spese, consultare e trarre copia dei libri sociali.

Art. 24) Gli allievi delle scuole, ammessi come Soci Aderenti, possono costituire, secondo le modalità determinate nel regolamento, attraverso un'Assemblea un proprio Comitato Rappresentativo con poteri propositivi e consultivi per gli organi dell'Associazione, composto di tre membri, che durano in carica per un triennio. I rappresentanti dei Soci Aderenti possono intervenire alle assemblee della F.I.Sc.O.P. senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci Aderenti è convocata, con le modalità ritenute più opportune dal Comitato Rappresentativo dei Soci Aderenti, almeno una volta all'anno a cura del Comitato stesso ovvero in qualunque tempo quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Aderenti. L'Assemblea elegge a maggioranza semplice i membri del Comitato.

Norma transitoria: L'attuale Consiglio Direttivo permarrà in carica fino all'entrata in vigore della nuova normativa sulle libere professioni e comunque fino alla scadenza naturale del mandato già conferitogli.